

FUMUS BONI IURIS Il Blog di Luigi De Valeri

Home Profilo Pubblicazioni Contatti Archivio


Postilla » Diritto » Il Blog di Luigi De Valeri » Diritto societario » Snc e azione di responsabilità contro gli amministratori. Incostituzionale l'art. 2941 n. 7 cod. civ.

7 gennaio 2016

Snc e azione di responsabilità contro gli amministratori. Incostituzionale l'art. 2941 n. 7 cod. civ.



Tweet



Mi piace 1

Riprendo il tema dei controlli e delle azioni dei soci nei confronti dell'operato degli amministratori già affrontato nel post "[Il diritto di controllo del socio di minoranza nelle s.r.l.](#)" pubblicato su Postilla nel febbraio 2010.

La Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'**art. 2941 n. 7 del codice civile "sospensione per rapporti tra le parti" in materia di estinzione dei diritti per la prescrizione tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica.**

Ripercorro brevemente la vicenda e gli assunti dei Giudici della Consulta che hanno portato alla decisione in commento.

L'*iter processuale* è stato originato da un'ordinanza del 7 novembre 2014 con cui un Collegio arbitrale di Padova sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'**art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non sospende la prescrizione tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori per le azioni di responsabilità intentate nei loro confronti, finché sono in carica.**

Il Collegio veneto in sede di arbitrato rituale era stato chiamato a decidere sulla domanda risarcitoria proposta da una snc nei confronti dell'amministratore per i danni derivanti da mala gestio.

La società contestava all'amministratore reiterate condotte illecite nel corso di oltre un decennio adducendo un consistente danno economico.

Nella procedura arbitrale la difesa dell'amministratore aveva eccepito preliminarmente l'estinzione delle pretese della società per decorso del termine quinquennale di prescrizione, interrotto a marzo 2010 dalla notifica della domanda arbitrale.

L'amministratore convenuto in giudizio contestava l'applicabilità alla società in nome collettivo i principi enunciati dalla **Corte costituzionale** con la **sentenza n. 322 del 1998** che aveva sancito la **sospensione del**

a.s.n. abilitazione scientifica nazionale, agenzia, art. 2087 codice civile, assemblea, banca, **Cassazione**, cassazione lavoro, commercio, commissione tributaria, contratto, D.Lgs. 81/08, **datore**, decreto sviluppo, fisco, Garante, GDPR, geometri, idoneità, immobili, imprese, INAIL, infortunio, IRAP, jobs act, **lavoratore**, lavoro, mobbing, nomina, nullità, privacy, professionisti, provvigione, recesso, Rent to Buy, **ricorso**, risarcimento, risarcimento danni, **sentenza**, sicurezza lavoro,

termine di prescrizione di cui all'art. 2941, numero 7), cod. civ. soltanto per la società in accomandita semplice, contraddistinta da uno speciale assetto dei rapporti tra amministratori e soci, affine a quello delle società di capitali, e da limitati poteri di controllo dei soci accomandanti.

Con ordinanza n. 123 del 2014, la Corte costituzionale dichiarava la manifesta inammissibilità della questione, poiché il Collegio arbitrale aveva ommesso l'esame della validità della clausola compromissoria alla stregua dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (*Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*).

Tale carenza argomentativa in ordine alla *potestas iudicandi* implicava la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il Collegio arbitrale riproponeva la questione di costituzionalità dichiarata inammissibile, rilevando che la giurisprudenza di merito aveva escluso la nullità sopravvenuta delle clausole compromissorie che non siano state adeguate ai dettami dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003.

In punto di rilevanza, gli arbitri osservavano che, senza un intervento additivo che ripristini la legalità costituzionale ed estenda anche alle società in nome collettivo la sospensione della prescrizione, le pretese risarcitorie della società sarebbero in larga parte prescritte.

Il Collegio arbitrale escludeva che l'art. 2941, numero 7), cod. civ. si possa applicare già de iure condito alle società di persone e, in particolare, alla società in nome collettivo, sprovvista di personalità giuridica. La norma, che delinea una causa di sospensione della prescrizione, si configura come eccezionale, di stretta interpretazione, e, pertanto, non si potrebbero applicare estensivamente alla società in nome collettivo i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 322 del 1998, con esclusivo riguardo alle società in accomandita semplice.

La questione è stata ritenuta fondata dal Collegio di piazza del Quirinale.

La Corte ha rilevato che **per le azioni di responsabilità, intraprese dalle società in nome collettivo contro gli amministratori, non opera la sospensione della prescrizione, sancita per le persone giuridiche e per le società in accomandita semplice.**

Il contrasto con il principio di eguaglianza appare stridente nella comparazione tra la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice, assoggettata alle disposizioni della società in nome collettivo compatibili con il tipo sociale (**art. 2315 cod. civ.**).

Pur accomunate da una disciplina omogenea nei suoi tratti salienti, tali società differiscono nel regime di sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità.

Si tratta di una disparità di trattamento priva di una giustificazione plausibile, al pari delle differenze che ancora intercorrono in tale materia tra società in nome collettivo e persone giuridiche.

Le motivazioni per cui appare opportuno estendere alle società in accomandita semplice la sospensione della prescrizione vigente per le persone giuridiche, prescindono dalla peculiare composizione delle società in accomandita semplice e dalla distinzione tra soci accomandanti e soci accomandatari, che ne condiziona alcune specificità di disciplina. Dotate di valenza generale, esse si raccordano alla ratio della causa di sospensione della prescrizione e si attagliano, pertanto, anche alle società in nome collettivo.

I giudici hanno sottolineato che **la permanenza in carica degli amministratori è più difficile per la società acquisire compiuta conoscenza degli illeciti che essi hanno commesso e determinarsi a promuovere le azioni di responsabilità.**

La contrapposizione di interessi tra società e amministratori, che ostacola un'azione efficace e tempestiva della società, non ha alcuna attinenza con la personalità giuridica.

A fronte delle difficoltà operative, insite nell'accertamento degli illeciti degli amministratori ancora in carica, la personalità giuridica non configura un elemento qualificante e idoneo a tracciare un discrimine ragionevole tra le diverse società.

Se la personalità giuridica definisce la completa alterità tra la società e i soci che ne fanno parte, un fenomeno di unificazione soggettiva emerge anche nelle società di persone, che si pongono come autonomo centro di

società, società a responsabilità limitata, socio, termine, tribunale, vittime

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#)



[Le Società](#)

Bini Mauro, Busani Angelo, Giudici Paolo, Pagni Ilaria, Paliero Carlo Enrico, Rordorf Renato, Salafia Vincenzo, Toffoletto Alberto
Editore: **Ipsa**



NOVITA'

[Il Quotidiano Giuridico](#)

AA.VV.
Editore: **Wolters Kluwer Italia**
~~€ 250,00~~ +IVA (-52%) € 118,80 +IVA



[Violazioni societarie e fallimentari](#)

Iorio Antonio
Editore: **Ipsa**
Anno: 2017
Versione carta
~~€ 35,00~~ (-14%) € 30,00

✓ SUMMERSHOP SCONTO 50%



[Gli oggetti delle società](#)

Busani Angelo, Corso Marco
Editore: **Ipsa**
Anno: 2018
Versione eBook
~~€ 48,00~~ +IVA (-50%) € 24,00 +IVA

✓ SUMMERSHOP SCONTO 50%



[Commentario breve al Diritto delle Società](#)

Maffei Alberti Alberto
Editore: **Cedam**

imputazione di diritti e obblighi, distinto rispetto alle persone dei soci (art. 2266, primo comma, cod. civ., che riconduce direttamente alla società l'acquisizione di diritti e l'assunzione di obbligazioni).

Secondo la Corte una società di persone, composta da soci che non partecipino tutti all'amministrazione (art. 2261, primo comma, cod. civ.), non è meno bisognosa di tutela di una società di capitali, in cui l'organizzazione corporativa e il sistema di contrappesi e di controlli apprestano una protezione più incisiva contro gli abusi degli amministratori.

È arbitraria, pertanto, la scelta di diversificare la decorrenza dei termini di prescrizione in base a un elemento, la personalità giuridica, che non soltanto vede attenuarsi il suo ruolo di fattore ordinante della disciplina societaria, ma non ha portata scriminante per il diverso aspetto della responsabilità degli amministratori per gli illeciti commessi durante la permanenza in carica.

La Corte con la **sentenza n. 262 depositata il 12 dicembre 2015** ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

Studio Legale De Valeri Law Firm
studiolegaledevaleri@gmail.com

Lecture: **12338** | Commenti: **0** |



Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

Anno: 2017

Versione carta

€ ~~190,00~~ (-15%) € 161,00



[Atti societari - Formulario commentato](#)

Bonfante Guido, De Angelis Lorenzo, Salafia Vincenzo

AA.VV.

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ ~~165,00~~ (-15%) € 140,00



[Società cooperative e consorzi](#)

AA.VV.

Macri Laura, Zannoni Daniela, Sabadini Riccardo

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2018

Versione carta

€ ~~65,00~~ (-15%) € 55,50



SUMMERSHOP SCONTO 50%



NOVITA'

[Massimario delle operazioni societarie](#)

Busani Angelo

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2019

Versione carta

€ ~~170,00~~ (-15%) € 144,50



Prevendita ShopWKL fino al 30/09



[Società](#)

Gabelli Massimo

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2018

Versione carta

€ ~~119,00~~ (-15%) € 101,00

~~€ 12,00 (-10%) € 10,80~~
✓ SUMMERSHOP SCONTO 50%

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  **IPSOA**
Gruppo Wolters Kluwer

 **il fisco**
Gruppo Wolters Kluwer

CEDAM

UTET
CASA

 **INDICIALIA**
Gruppo Wolters Kluwer